

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Civitavecchia

Proroga di mesi 10 (dieci) – dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022 – del contratto in essere avente per oggetto l'affidamento dei servizi di vigilanza armata degli Uffici Giudiziari di Civitavecchia

CIG: 8142157084

TRA

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CIVITAVECCHIA Codice fiscale 83005330580, con sede in Civitavecchia Via delle Terme di Traiano n. 56/A, in seguito per brevità "Amministrazione", in persona del Procuratore della Repubblica di CIVITAVECCHIA, domiciliato per la carica presso la sede della Procura della Repubblica di Civitavecchia, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò autorizzato ai sensi di legge

E

IMPRESA AGGIUDICATARIA: INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A. (I.S.S.V. S.P.A.)

Codice fiscale 10169951000, con sede in Roma, via Roberto Fancelli, n. 175, in seguito per brevità "Società", in persona di Dimitri Negro, nato il 16.11.1966 a Gagliano del capo (LE), residente a Roma, Via delle Rondini 90/a.

Nel prosieguo, congiuntamente, anche solo "le Parti".

PREMESSA

CONSIDERATO che il contratto in essere avente ad oggetto l'erogazione dei servizi di sicurezza e vigilanza privata armata presso gli Uffici Giudiziari di Civitavecchia (ivi compreso l'Ufficio del Giudice di Pace di Civitavecchia) scadrà il prossimo 28/02/2022, e che pertanto, nelle more dell'espletamento delle necessarie procedure di scelta di un nuovo contraente da parte di Consip SpA, vi è assoluta necessità di assicurare il presidio dei predetti Uffici;

RILEVATO che, per il contratto in essere – sottoscritto dalle parti in data 24/02/2021 – avente per oggetto l'erogazione dei servizi di sicurezza e vigilanza armata presso gli Uffici Giudiziari di Civitavecchia vi è assoluta necessità di assicurare il servizio nelle more dell'espletamento delle necessarie procedure di scelta di un nuovo contraente, mediante la semplice prosecuzione – *rebus sic stantibus* – del rapporto contrattuale in itinere;

ATTESO che il contratto prorogato resta regolato dal contratto originario e che non sussiste obbligo di segnalazione o contribuzione ANAC (FAQ n. 10 ANAC aggiornata al 06/02/2015);

RILEVATO che la proroga sposterà in avanti – fino al 31 dicembre 2022 – il solo termine di scadenza del rapporto, che resterà regolato dalla convenzione accessiva all'atto di affidamento già in essere del servizio che sarà prorogato alle stesse condizioni contrattuali dei rapporti negoziali in corso, fatta salva la cessazione anticipata qualora la stipula dei nuovi contratti – a seguito della procedura competitiva allo stato in itinere – dovesse intervenire prima del 31/12/2022;

CONSIDERATO che, nelle more dello svolgimento della predetta procedura di affidamento, è assolutamente necessario assicurare per ragioni di *Sicurezza pubblica*, nonché per garantire l'ordinato svolgimento delle attività giudiziarie, la continuità del servizio di vigilanza armata presso gli Uffici Giudiziari di Civitavecchia (ivi compreso l'Ufficio del Giudice di Pace di Civitavecchia), facendo ricorso al prolungamento del termine finale di efficacia del contratto attualmente in essere;

CONSIDERATO che i servizi di vigilanza delle strutture giudiziarie sono necessari ed irrinunciabili in quanto funzionali al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza previsti per gli Uffici giudiziari;

CONSIDERATO che l'erogazione di detto servizio non può subire soluzioni di continuità, dal momento che esso è in stretta correlazione con l'efficienza delle attività giudiziarie, la cui eventuale diminuzione comporta grave pregiudizio alla tutela di interessi di primario rango costituzionale;

RITENUTO di dover provvedere affinché non sia interrotta l'erogazione dei servizi di vigilanza presso gli Uffici Giudiziari di Civitavecchia (ivi compreso l'Ufficio del Giudice di Pace di Civitavecchia);

VISTA l'atto di autorizzazione n. m_dg – DOG. 14 gennaio 2022 748.U del Direttore Generale Risorse Materiali e delle Tecnologie del Ministero della Giustizia che:

- **autorizza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Civitavecchia** – acquisito il consenso del contraente – a prorogare alle vigenti condizioni, per il tempo strettamente necessario al perfezionamento della procedura di gara delegata alla Consip SpA e ad ogni modo **non oltre il 31 dicembre 2022**, il contratto in essere avente ad oggetto l'erogazione del servizio di vigilanza privata armata mediante Guardie particolari giurate presso gli Uffici giudiziari del Circondario di Civitavecchia, stipulato con International Security Service Vigilanza S.P.A. (I.S.S.V. S.P.A.) codice fiscale 10169951000, con sede in Roma, Via Roberto Fancelli n. 175, in persona di Dimitri Negro, nato il 16.11.1966 a Gagliano del Capo (LE) residente a Roma Via delle Rupicole n. 67;

ATTESO che con detto atto di determina il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Civitavecchia, già delegato per la sicurezza, è stato incaricato di procedere alla proroga fino al 31/12/2022, previa acquisizione del consenso del contraente interessato, del contratto in essere avente ad oggetto l'erogazione del servizio di vigilanza armata presso gli Uffici Giudiziari di Civitavecchia (ivi compreso l'ufficio del Giudice di Pace di Civitavecchia) attualmente assicurato dalla **INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A.** (codice fiscale: 10169951000), alle medesime condizioni economiche e prestazioni fissate nel contratto in fase di scadenza prevista al 28 febbraio 2022;

VISTO il consenso del contraente interessato manifestato in data 21 gennaio 2022 con nota in ingresso di questa Procura n. 275.E del 24/01/2022;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, prodotta in data 03/02/22 n. 536.E, attestante l'insussistenza, in capo alla **INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A.** (codice fiscale 10169951000), dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nuovo codice degli appalti);

VISTO la conformità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con prot. INPS _ 29722431 del 07/02/2022, valido sino al 07/06/2022

RILEVATO che l'ANAC con deliberazione n. 86 del 06/10/2011 ha evidenziato che *“la proroga nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. La conseguenza è che la proroga è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa, nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente”*;

ATTESA la necessità di adottare i necessari atti con urgenza, al fine di garantire la *continuità dell'azione amministrativa ed evitare ogni discontinuità con l'erogazione di un servizio*, che per l'Amministrazione procedente è necessario, quanto obbligatorio (Corte dei Conti, Deliberazione n. SCCLEG/10/2015/PREV);

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante *“Attuazione delle Direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;

VISTI il r.d. 28 novembre 1923, n. 2440, recante *“Nuove norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”*, nel testo modificato dalla l. 31 dicembre 2009, n. 196 e dalla l. 7 aprile 2011, n. 39 e il r.d. 23 maggio 1924, n. 827, recante il *“Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”* e s.m.i.;

ATTESO che la stipula del presente contratto dà origine unicamente ad un obbligo dell'Istituto di vigilanza di accettare, mediante esecuzione, i servizi di vigilanza e di videosorveglianza commissionati dall'Amministrazione nel periodo di validità ed efficacia del presente contratto;

CONSIDERATO che la Società ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto del presente contratto, eseguendoli alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nei suoi eventuali allegati;

CONSIDERATO che la Società, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. La società, in particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni riportate in calce al presente contratto.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 ***(Disposizioni generali)***

Il presente contratto costituisce la manifestazione integrale degli accordi già conclusi tra le medesime Parti su tale oggetto con i precedenti contratti.

Articolo 2 ***(Valore delle premesse e degli allegati)***

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Articolo 3

(Disciplina applicabile e criterio di prevalenza)

Il presente contratto è regolato dall'atto stesso, che costituisce la ricezione integrale degli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e la Società, dalle norme di legge e regolamento in materia di Contabilità di Stato e dalle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Generale di oneri per le forniture e servizi del Provveditorato Generale dello Stato.

Articolo 4

(Oggetto del contratto)

Il contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di esecuzione dei singoli servizi di vigilanza armata e di videosorveglianza commissionati dall'Amministrazione.

Il presente contratto ha come oggetto il servizio di vigilanza armata presso gli Uffici Giudiziari di Civitavecchia (compreso l'Ufficio del Giudice di Pace di Civitavecchia) alle medesime condizioni economiche e prestazionali fissate nel contratto in fase di scadenza.

Articolo 5

(Durata)

Il presente contratto ha una durata di mesi **10 (dieci)**, a decorrere dal **1° marzo 2022** sino al **31 dicembre 2022** e comunque per il tempo necessario al perfezionamento della procedura di gara delegata alla Consip S.p.A.

Articolo 6

(Obbligazioni specifiche della Società)

La Società è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto, pena la risoluzione dello stesso.

Sono a carico della Società tutte le spese necessarie all'espletamento dei servizi di vigilanza armata.

La Società dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative all'attività di cui si tratta, obbligandosi a rispettarle.

Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale.

La Società si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo art. 8.

La Società non potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

La Società si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

La Società si obbliga a consentire all'Amministrazione l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata del contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente contratto, nonché dei livelli di servizio prestati dall'Istituto stesso.

Articolo 7 *(Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali)*

La Società si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto.

La Società si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere, eventualmente, impartite dall'Amministrazione, nonché a fornire immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione del contratto e, comunque, entro e non oltre 24 ore dal verificarsi della stessa.

La Società si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi sociali dovuti.

L'Amministrazione rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra la Società e il personale o gli altri soggetti da essa incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al presente contratto, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo con l'Amministrazione.

La Società rimane l'unica responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque in via esclusiva, nei rapporti interni con l'Amministrazione, i relativi compiti, oneri e responsabilità.

La Società si obbliga sin d'ora a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da pretese, azioni o ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione del presente contratto, eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con l'obbligo di intervenire a tale fine nei relativi giudizi.

La Società si obbliga al rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

La Società altresì si impegna a svolgere le attività in oggetto senza pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria.

La Società garantirà la necessaria disponibilità per eventuali ulteriori modalità di svolgimento del servizio, per quanto riguarda sia il servizio di vigilanza armata che il servizio di videosorveglianza, che potranno essere comunque, di volta in volta, indicate dall'Amministrazione con apposite istruzioni.

La Società garantirà la necessaria disponibilità per eventuali prestazioni straordinarie del servizio di vigilanza che potranno essere, di volta in volta, richieste dai competenti Uffici Giudiziari di Civitavecchia ed il Giudice di Pace di Civitavecchia ed autorizzate dal Capo dell'Ufficio. Resta inteso che per tali prestazioni l'Istituto dovrà emettere apposita fattura elettronica con le medesime modalità indicate al successivo articolo 9.

Nell'effettuare la vigilanza armata e la videosorveglianza dovrà essere assicurato l'utilizzo di personale qualificato, nel rispetto delle normative vigenti e degli obblighi previdenziali ed assicurativi, secondo le esigenze di sicurezza espresse.

Il personale impiegato, i cui nominativi saranno trasmessi all'Amministrazione con apposito elenco che la Società produrrà con cadenza mensile, anche al fine di limitare, per quanto possibile, avvicendamenti dello stesso, dovrà essere di gradimento dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare le modalità di prestazione dei servizi in relazione alle proprie esigenze, previo tempestivo preavviso dei mutamenti, sia in aumento come in diminuzione, delle ore di servizio prestabilite. La facoltà sarà comunque esercitata nel rispetto ed in osservanza delle norme sulla Contabilità di Stato.

La Società si obbliga ad effettuare il servizio di vigilanza armata e di video sorveglianza secondo le modalità di esecuzione, di gestione e alle condizioni stabilite nel contratto in fase di scadenza sottoscritto in data 24 febbraio 2021.

La stima delle necessità di sicurezza ivi riportate potrà subire variazioni in funzione delle diverse esigenze dell'Amministrazione.

Resta fermo che costituisce causa di inadempimento contrattuale il mancato rispetto delle previsioni tutte stabilite nel presente contratto.

La Società prende atto che, relativamente al presente contratto e per l'esecuzione dello stesso, dovrà attenersi alle disposizioni che verranno impartite, notiziando la Procura della Repubblica presso il tribunale di Civitavecchia (PEC: prot.procura.civitavecchia@giustiziacert.it).

Articolo 8 *(Corrispettivi)*

I corrispettivi mensili dovuti dall'Amministrazione alla Società per la prestazione del servizio oggetto del presente contratto sono calcolati tenendo conto del costo medio orario del personale in servizio al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto pari a nove unità (che il contraente si impegna ad assorbire nel proprio organico) pari ad € 17,85, nonché del costo medio orario delle cinque unità incrementali fornite dal contraente, come dichiarato nell'offerta, pari ad € 17,13.

Pertanto il costo medio complessivo orario del personale è pari ad € 17,59.

Ai suddetti costi orari si aggiungono nel computo i costi orari per la sicurezza, le spese generali e l'utile d'impresa per un costo orario complessivo pari ad € 18,60.

L'impegno di spesa complessivo, per il periodo di cui all'art. 5, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, è il seguente:

Euro trecentotrentasettemilacentosettantotto/92	€ 337.178,92
IVA 22% euro settantaquattromilacentosettantanove/37	€ 74.179,37
Totale complessivo euro quattrocentoundicimilatrecentocinquantotto/29	€ 411.358,29

L'Istituto accetta l'incarico e si assume l'obbligo di esecuzione dei servizi di vigilanza armata e di videosorveglianza.

Articolo 9 *(Fatturazione e modalità di pagamento)*

Le fatture elettroniche, posticipate, mensili, intestate a **Procura della repubblica presso il Tribunale Ordinario di Civitavecchia**, corredate dei documenti previsti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato e provviste della prescritta apposizione del visto attestante la regolare esecuzione del servizio, nonché delle seguenti necessarie indicazioni:

- specificazione dei servizi svolti;
- **CIG (Codice Identificativo Gara): 8142157084;**
- **IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni): JBCSI;**
- **C.F. della Procura della Repubblica di Civitavecchia 83005330580**

Le fatture posticipate, mensili saranno pagate dall'Amministrazione - successivamente all'emissione del relativo ordine di accreditamento, emanato dal competente Ufficio del Ministero della Giustizia - mediante bonifico su conto corrente bancario dedicato (ex art. 3, legge 136/2010)) IBAN IT68K0538703220000001076995 intestato a **INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A. (I.S.S.V. S.P.A.)** codice fiscale 10169951000, acceso presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna SPA – filiale di Torre Maura – Roma, sul quale sono delegati ad operare il Sig. Negro Dimitri, nato a Gagliano del Capo (LE) il 16.11.1966 (Codice Fiscale NGRDTR66S16D8510) ed il Sig. Romano Luigi, nato a Salerno il 20.04.1974 (C.F.: SRDSMN78H26H501L)

La Società dichiara di accettare il pagamento delle fatture, in esecuzione di quanto disposto dal D. Lgs. del 9 novembre 2012 n. 192, art. 1, comma 4, entro il termine di sessanta giorni dalla data di verifica della regolare esecuzione del servizio, qualora l'Amministrazione riceva la fattura in epoca non successiva a tale data.

La Società, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accreditamento degli importi fatturati, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. In difetto di tale comunicazione, l'Istituto non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti.

Articolo 10

(Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010)

La Società si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., con obbligo di inserimento della clausola anche nei contratti da essa sottoscritti, a qualsiasi titolo, con altre società.

La Società si impegna a dare comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia competente – dell'eventuale notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., tramite comunicazione all'Istituto con raccomandata A.R. o altro mezzo avente efficacia legale, in tutti i casi in cui qualsivoglia transazione finanziaria sia stata eseguita senza avvalersi di Istituti bancari o della società Poste Italiane SpA e comunque in violazione delle disposizioni di cui al citato art. 3 della L. 136/2010.

Articolo 11

(Penali)

La Società si assoggetta al pagamento di una penale pari all'1% dell'importo contrattuale per ogni inadempimento e per ogni giorno di ritardo maturato sui termini anzidetti, fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale complessivo onnicomprensivo pattuito.

Articolo 12

(Garanzia definitiva)

La Società, per tutta la durata del presente contratto, si obbliga a prorogare la garanzia definitiva già costituita ai sensi dell'art. 12 del contratto del 24.02.2021 come sancita dall'articolo 103 del D.Lgs. 50/201 ed a consegnare, alla data di sottoscrizione del presente contratto, la documentazione afferente tale proroga con facoltà, da parte dell'Amministrazione, di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. in caso di mancata consegna della Polizza entro il termine indicato.

In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Amministrazione ha la facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi ovvero dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 14.

Articolo 13

(Responsabilità)

La Società dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all'espletamento del servizio.

In conseguenza di ciò la Società non potrà richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né essere esonerata da alcuno degli obblighi di cui al presente contratto adducendo a motivo la mancanza o l'inadeguatezza delle informazioni o l'errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche del servizio ed organizzative e ad ogni altro elemento relativo all'appalto.

La Società è l'unica ed esclusiva responsabile degli eventuali danni di qualsiasi natura - materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto e/o che dovessero essere causati da tutte le attività del personale di cui si avvale, a qualunque titolo, obbligandosi a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze eventualmente derivanti.

La Società è responsabile anche per i danni che eventualmente derivati a terzi dall'esecuzione del servizio in oggetto.

Articolo 14

(Risoluzione)

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione contraente di recedere dal presente conferimento di incarico nel caso in cui la Società venga meno ai patti concordati, nonché di disporre l'esecuzione degli interventi necessari ponendo le spese ed il risarcimento del danno a carico dell'inadempiente.

L'anticipata risoluzione comporterà, per effetto della minor durata, la riduzione del corrispettivo, calcolata in base alla suddivisione giornaliera dell'importo contrattuale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, senza penali, nei seguenti casi:

- a. l'Amministrazione centrale disponga che l'esecuzione del servizio di vigilanza armata presso gli Uffici Giudiziari di Civitavecchia (ivi compreso l'Ufficio del Giudice di Pace di Civitavecchia), sia assicurato da personale dipendente del Ministero della Giustizia, da personale militare e/o delle forze dell'ordine **ovvero nei casi di attivazione definitiva del sistema dinamico di acquisizione dei servizi integrati di vigilanza da parte di Consip S.p.A. e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2022;**
- b. laddove intervenga, successivamente alla stipula del presente, una Convenzione Consip le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica in linea con dette condizioni, previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

In tutti i casi descritti il compenso sarà riconosciuto a consumo.

Il periodo di preavviso è stabilito in giorni 15 (quindici) dalla data della PEC con cui l'Amministrazione contraente comunichi le sue intenzioni.

Si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Istituto con PEC, nei seguenti casi:

- a. qualora si verifichino una o più condizioni sancite dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016;
- b. qualora accerti la falsità delle dichiarazioni rese ex d.P.R. 445/2000 relativamente alla insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ovvero degli atti esibiti nella fase preliminare alla stipula del presente contratto;
- c. qualora avvenga il superamento del limite di applicazione delle penali all'Istituto pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
- d. nei casi di cui agli artt. 16 (subappalto), 17 (Divieto di cessione) e 23 (Informazioni riservate e privacy).

L'Amministrazione potrà inoltre procedere alla risoluzione del presente contratto nelle ipotesi in cui il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'Istituto risulti negativo per due volte consecutive.

In particolare, senza pregiudizio nell'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 11, nelle ipotesi di risoluzione, in tutto o in parte del presente contratto, l'Amministrazione ha facoltà di affidare ad altri il servizio non effettuato in tempo utile dalla Società; in tal caso di esecuzione in danno, la Società sarà responsabile per le spese ed i danni sopportati dall'Amministrazione.

Resta inteso tra le parti che la risoluzione del contratto di appalto dichiarata dall'Amministrazione nei casi di sopra indicati e/o previsti per legge, ancorché quivi non espressamente richiamati, la Società dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Amministrazione provvederà d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Articolo 15

(Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010)

La Società si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni di cui al D.L. 187/2010, convertito con L. 217/2010.

Il contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al contratto medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché nel caso in cui la Società ometta di comunicare l'inadempimento alla propria controparte contrattuale agli obblighi di tracciabilità finanziaria, così come previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

In tal caso, l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare preventivamente alcun termine per l'adempimento, risolverà il presente contratto, ai sensi degli articoli 1360 e 1456 del cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Istituto con raccomandata A.R.

In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Di tale circostanza la Società deve dare diretta e puntuale evidenza all'Amministrazione che, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell'Istituto stesso.

La Società è tenuta, altresì, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma, di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comporterà l'attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. 14.

Articolo 16 *(Subappalto)*

E' fatto divieto alla Società di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

Articolo 17 *(Divieto di cessione)*

La Società non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto ovvero l'esecuzione di uno o più dei Servizi.

La violazione del divieto di cui al precedente comma costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

La Società non potrà cedere i propri crediti rivenienti dal contratto, senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione.

Articolo 18 *(Modificazioni)*

Nessuna modifica, aggiunta o rinuncia ai termini, alle clausole e alle condizioni del presente contratto sarà vincolante per le Parti a meno che non sia dalle stesse approvata per iscritto.

Articolo 19 *(Invalidità parziale)*

Nel caso in cui uno o più termini, clausole o condizioni del presente contratto dovessero venir giudicati invalidi, nulli, annullati o inefficaci per qualsiasi ragione, tale invalidità o inefficacia non inficerà la validità e l'efficacia degli altri termini, clausole e condizioni del presente contratto, ed il termine, clausola o condizione giudicato invalido o inefficace dovrà ritenersi non apposto.

Le Parti sin da ora si obbligano ad adoperarsi secondo buona fede per sostituire di comune accordo i termini, le clausole e le condizioni divenute invalide o inefficaci con nuove pattuizioni che riequilibrino, ove necessario, l'assetto di interessi sancito nel presente contratto. Tali nuove pattuizioni saranno inserite in un apposito accordo con specifica menzione delle pattuizioni sostituite.

Articolo 20 *(Tariffe)*

La **tariffa oraria** della Guardia particolare giurata che esegue il servizio di vigilanza armata varia a seconda del livello e dei relativi scatti. Per la tariffa media oraria, si rinvia all'art. 8 del presente contratto.

La tariffa oraria sarà utilizzata per la contabilizzazione della frazione di periodo a consumo in caso di applicazione dell'art.14.

Articolo 21 *(Tolleranza)*

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente contratto non costituisce di per sé rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni ivi previsti.

Articolo 22 *(Comunicazioni e domicilio)*

Salvo quanto diversamente disposto nel presente contratto, qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti, richiesta o consentita in forza del presente contratto, dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC ai seguenti recapiti:

a. se all'Amministrazione:

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CIVITAVECCHIA

Via delle Terme di Traiano n. 56/A, Civitavecchia

PEC: prot.procura.civitavecchia@giustiziacert.it.

b. se all'Istituto:

alla società **INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A.** (codice fiscale:

10169951000) Via delle Rupicole n. 67 – Roma

Pec: issvigilanza@pec.it

ovvero, presso quel diverso indirizzo o PEC che ciascuna delle Parti potrà comunque comunicare all'altra secondo quanto indicato nel presente Articolo. Ogni comunicazione si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa da parte del destinatario.

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.

Articolo 23

(Informazioni riservate e privacy)

La Società si obbliga a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni (sotto qualsiasi forma espresse, cartacea, elettronica od altro) che siano relative all'Amministrazione, al contenuto e all'esecuzione del presente contratto, che gli siano state comunicate prima della stipulazione del contratto o di cui dovesse venire a conoscenza durante l'esecuzione di questo.

La Società si impegna a vincolare in tal senso i propri rispettivi membri degli organi sociali, i propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori, nonché i propri eventuali subappaltatori ed i dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, che vengano a conoscenza di dette informazioni riservate. L'obbligo di cui sopra include anche l'obbligo di adottare tutte le misure affinché le predette informazioni rimangano strettamente riservate.

Fanno eccezione all'obbligo di riservatezza di cui al precedente comma i seguenti casi:

- a. le informazioni che siano già di pubblico dominio;
- b. le informazioni espressamente dichiarate non riservate ovvero quelle la cui divulgazione sia stata autorizzata dall'Amministrazione;
- c. le informazioni per le quali vi sia un obbligo di rivelazione in base a disposizioni di legge o di un provvedimento emesso da un organo giudiziario o autorità amministrativa.

La Società si impegna a non diffondere annunci di sorta relativi alla sottoscrizione, al contenuto e all'esecuzione del presente contratto, se non previo accordo con l'Amministrazione sul testo e sulle modalità di diffusione e salvi gli obblighi di comunicazione eventualmente richiesti dalla legge.

L'inosservanza agli obblighi di cui sopra costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali), le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Il trattamento dei dati sarà improntato, da entrambe le Parti, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile del trattamento e alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 24
(Foro competente)

Ogni e qualsiasi controversia in relazione all'esecuzione, validità, efficacia, risoluzione, cessazione ed interpretazione del contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Civitavecchia.

Articolo 25
(Legge applicabile)

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Articolo 26
(Spese)

Gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico dell'Istituto. Le eventuali modifiche del regime fiscale non daranno luogo, in nessun caso, a variazioni dei compensi pattuiti.

Articolo 27
(Fiscalità)

Agli effetti fiscali si dichiara che il presente contratto:

- consta di 12 (dodici) pagine;
- avendo oggetto operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 5, comma 2° d.P.R. 26/04/1986 n. 131 e successive modificazioni, è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Le spese del presente contratto sono a totale carico dell'Istituto.

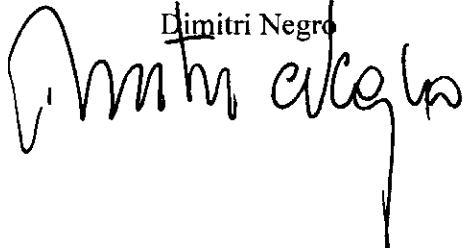
Civitavecchia, 17/2/2022

Per l'Istituto
**INTERNATIONAL SECURITY SERVICE
VIGILANZA S.P.A.**
(codice fiscale : 10169951000)

Per l'Amministrazione
**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA**
(C. F.: 83005330580)

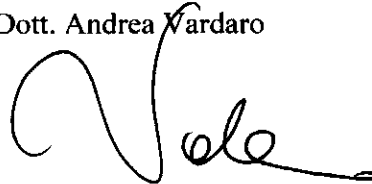
L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Dimitri Negro



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott. Andrea Vardaro



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, l'Istituto dichiara espressamente di approvare tutte le clausole del su esteso contratto ed in particolare quelle di cui agli articoli seguenti:

Articolo 4 (*Oggetto del contratto*); Articolo 5 (*Durata*); Articolo 6 (*Obbligazioni specifiche dell'Istituto*); Articolo 8 (*Corrispettivi*); Articolo 11 (*Penali*); Articolo 12 (*Cauzione*); Articolo 13 (*Responsabilità*); Articolo 14 (*Risoluzione*); Articolo 15 (*Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010*); Articolo 16 (*Subappalto*); Articolo 17 (*Divieto di cessione*); Articolo 20 (*Tariffe*); Articolo 23 (*Informazioni riservate e privacy*); Articolo 24 (*Foro competente*).

Civitavecchia, 17/12/22

Per l'Istituto

INTERNATIONAL SECURITY SERVICE

VIGILANZA S.P.A.

(codice fiscale 10169951000)

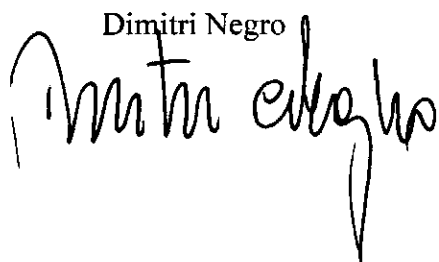
Per l'Amministrazione

PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Dimitri Negro



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott. Andrea Vardaro

